

Bruxelles, 3 febbraio 2017  
(OR. en)

5866/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0289 (COD)**

---

---

**CODEC 141  
PECHE 44  
PE 4**

## **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio  
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 1-2 febbraio 2017)

---

### **I. INTRODUZIONE**

La commissione per la pesca ha presentato una relazione contenente 76 emendamenti (emendamenti 1-76) alla proposta di regolamento. Inoltre, il gruppo politico Verts/ALE ha proposto due ulteriori emendamenti (emendamenti 77 e 78).

### **II. DISCUSSIONE**

La relatrice, Linnéa ENGSTRÖM (Verts/ALE - SE), ha aperto la discussione, che si è svolta il 1° febbraio 2017, e:

- ha accolto con favore l'inversione, negli ultimi dieci anni, della cattiva reputazione dell'UE per quanto riguarda la pesca in acque esterne quale risultato dei nuovi regolamenti e della riforma della PCP;

- ha dichiarato che la commissione per la pesca ha rafforzato in vari punti una proposta della Commissione che rappresentava già un buon punto di partenza: le navi dell'UE dovrebbero ottenere le autorizzazioni dirette soltanto se vi sono risorse ittiche eccedentarie che lo Stato costiero non può catturare; la pesca in alto mare deve basarsi su una valutazione scientifica che mostri la sostenibilità dell'attività di pesca; i pescherecci reinseriti nel registro devono fornire una storia completa della bandiera per il periodo in cui erano fuori dal registro; e il nuovo registro pubblico delle autorizzazioni deve includere i nomi dei proprietari formali e effettivi dei pescherecci;
- ha sostenuto che soltanto le navi dell'UE con una conformità comprovata con gli obblighi dovrebbero essere autorizzate a pescare al di fuori delle acque dell'UE. Tale principio già esistente deve essere mantenuto. È pertanto necessario reintrodurre l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), che è stato soppresso nella votazione in commissione con un'esigua maggioranza. La relatrice ha pertanto chiesto di respingere l'emendamento 30 e approvare l'emendamento 78; e
- ha ammesso che possono esservi situazioni in cui è opportuno che la Commissione sia autorizzata a rilanciare gli accordi in sospeso (emendamento 18) ma ha dichiarato che ai singoli pescherecci non dovrebbe essere consentito di esercitare autorizzazioni dirette se un protocollo non sia stato in vigore per tre anni (come suggerito dall'emendamento 48, che non richiede una valutazione precedente). Possono esserci varie gravi ragioni per cui un protocollo di pesca non sia più in vigore e la Commissione deve pertanto prima esaminare la situazione. Ha pertanto chiesto di respingere l'emendamento 48 che è, ha aggiunto, non in linea con il regolamento di base.

Il commissario VELLA:

- ha accolto con favore il fatto che la maggior parte degli emendamenti siano in linea con e/o rafforzino la proposta della Commissione. La Commissione potrebbe pertanto appoggiarli purché non conducano a oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri e per gli operatori;
- si è dichiarato fiducioso, per quanto riguarda la banca dati, riguardo alla possibilità di aumentare l'apertura e la trasparenza, raggiungendo nel contempo anche il giusto equilibrio con la necessità di rispettare i dati sensibili e personali;
- ha sottolineato la necessità di garantire che alle navi conformi e con una condotta corretta sia consentito pescare al di fuori delle acque dell'UE. Una condotta corretta nei dodici mesi precedenti dovrebbe essere una delle condizioni per l'autorizzazione; e

- ha sottolineato la necessità per la Commissione di essere in grado di revocare un'autorizzazione nei casi in cui lo Stato membro in questione non adotti misure sufficienti per fermare una nave che arreca danno.

Intervenendo a nome del gruppo PPE, Francisco José MILLÁN MON (PPE - ES):

- ha accolto con favore la riduzione degli oneri burocratici;
- ha dichiarato che il testo della commissione riguardante il registro richiederebbe troppa divulgazione (incluso delle strategie commerciali delle imprese); e
- ha ricordato che la commissione ha respinto quanto da lui definito come la doppia sanzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ma ha rilevato che esiste ora una nuova iniziativa per introdurla a livello di plenaria. A tal proposito si è dichiarato contrario in quanto ciò causerebbe un danno reale per la flotta esterna dell'UE. Motivi tecnici impediscono talvolta ai pescherecci di essere utilizzati nelle acque dell'UE per cui impedire nel contempo la loro utilizzazione al di fuori dell'UE causerebbe notevoli perdite finanziarie. Ha fatto riferimento alla dimensione relativa alla creazione di occupazione della raccomandazione di base. Ha pertanto chiesto l'adozione dell'emendamento 30. Ha inoltre avvertito che l'imposizione di condizioni eccessive alle navi dell'UE andrebbe semplicemente a beneficio delle navi non UE, soggette a condizioni meno severe.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Ricardo SERRÃO SANTOS (S&D - PT):

- ha sottolineato la necessità di negare l'accesso alle navi con una condotta precedente grave;
- ha chiesto trasparenza per quanto riguarda la proprietà effettiva. La flotta da pesca dell'UE non deve diventare uno strumento di evasione fiscale e riciclaggio di denaro; e
- si è opposto al perpetuarsi degli accordi in sospeso, in quanto questi permettono l'entrata a flotte ostili e di dubbia origine. Un limite massimo di tre anni è essenziale.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, Peter van DALEN (ECR - NL):

- ha sottolineato la necessità di un settore della pesca redditizio e sostenibile;
- ha deplorato la mancanza di conformità con i principi corretti delle navi cinesi e russe. L'UE non dovrebbe fare altrettanto; e
- si è opposto alla possibilità che la Commissione revochi le autorizzazioni adducendo la motivazione che ciò sia di competenza degli Stati membri.

Esprimendosi a nome del gruppo politico ALDE, Izaskun BILBAO BARANDICA (ALDE, ES):

- ha accolto con favore le procedure proposte contro i cambiamenti di bandiera abusivi, il registro elettronico e la maggiore certezza del diritto;
- ha affermato che la procedura per la concessione di licenze dovrebbe essere attribuita soltanto alle navi e non agli operatori o ai comandanti della flotta. Ciò eviterebbe il principio del ne bis in idem per la flotta e per gli operatori negli Stati membri che applicano adeguatamente il regolamento del 2009;
- ha rammentato che la Commissione deve pubblicare una relazione di valutazione dal 2015;
- ha rilevato che non tutti gli Stati membri svolgono procedimenti di infrazione con lo stesso rigore; e
- ha sostenuto gli emendamenti 30 e 48.

Marco AFFRONTI (Verts/ALE - IT):

- ha espresso preoccupazione per il fatto che una recente sentenza della corte costituzionale spagnola comprometterebbe la capacità del governo spagnolo di monitorare e controllare la pesca nelle acque esterne. Gli Stati membri non possono farlo da soli; e
- si è dichiarato contrario agli emendamenti 30 e 48.

Gabriel MATO ADROVER (PPE - ES):

- ha replicato a Marco Affronte che la Spagna ha la flotta di pesca maggiormente in conformità; e
- si è dichiarato contrario alla doppia sanzione. Ha affermato che penalizzerebbe le imprese di pesca di quegli Stati membri che hanno l'approccio più rigoroso in materia di esecuzione.

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA (S&D - ES):

- ha appoggiato la posizione della commissione ritenendola piuttosto equilibrata; e
- ha dichiarato che la flotta spagnola è esemplare in questo settore.

Czesław HOC (ECR - PL) e Jarosław WAŁĘSA (PPE - PL) si sono dichiarati contrari alla doppia sanzione.

Il commissario VELLA ha preso nuovamente la parola e:

- ha rilevato che, a proposito dell'emendamento 30, alcuni oratori non erano concordi sul fatto che le infrazioni gravi passate dovrebbero essere prese in considerazione al momento di concedere autorizzazioni, ma ha dichiarato che tale misura è proporzionata e giustificata. È importante garantire che soltanto alle navi con una condotta corretta sia consentito pescare al di fuori delle acque dell'UE. L'assenza di infrazioni gravi nei dodici mesi precedenti è una buona indicazione di condotta corretta. La misura è inoltre un modo economicamente efficace per controllare chi può pescare al di fuori delle nostre acque e chi invece non può farlo;
- ha difeso la clausola di "claw-back" come necessaria per permettere all'UE di rispettare i suoi obblighi internazionali;
- ha dichiarato di comprendere gli emendamenti sugli accordi in sospeso, ma si è rammaricato che la Commissione non potesse accettarli dal punto di vista giuridico; e
- ha preso atto delle preoccupazioni riguardanti la protezione dei dati, ma ha dichiarato che è stato trovato il giusto equilibrio in materia di privacy e riservatezza.

La relatrice è intervenuta di nuovo e:

- ha sottolineato l'importanza di mantenere la seconda parte dell'emendamento 32, che consentirà alla Commissione di agire e garantire condizioni di parità;
- ha respinto l'asserzione secondo cui vi sarebbe una doppia sanzione; e
- ha ribadito la sua opposizione all'emendamento 48.

### **III. VOTAZIONE**

Nella votazione in plenaria del 2 febbraio 2017, il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti della commissione da 1 a 29 e da 31 a 76. Ha inoltre adottato gli emendamenti 77 e 78 del gruppo politico Verts/ALE (l'emendamento 78 era stato presentato come un'alternativa all'emendamento 30 della commissione - respinto con 393 voti contro 248).

Detti emendamenti costituiscono la posizione del Parlamento in prima lettura, che figura nella risoluzione legislativa del Parlamento allegata al presente documento.

(2.2.2017)

## **Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0636),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0393/2015),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0377/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS)<sup>16</sup> e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 (accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici)<sup>17</sup>. Tali disposizioni internazionali affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo.

---

<sup>16</sup> Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

<sup>17</sup> Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

#### *Emendamento*

(2) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS)<sup>16</sup> e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 (accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici)<sup>17</sup>. Tali disposizioni internazionali affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile **e la conservazione** delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo.

---

<sup>16</sup> Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

<sup>17</sup> Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 bis)** *Il 2 aprile 2015 il Tribunale internazionale per il diritto del mare ha emesso un parere consultivo a seguito di una richiesta della Commissione subregionale della pesca per l'Africa occidentale. Tale parere consultivo ha confermato che l'Unione è responsabile delle attività svolte dalle navi battenti bandiera degli Stati membri e ha, pertanto, un obbligo di debita diligenza a tale riguardo.*

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4 bis)** *Nel 2014 tutti i membri della FAO, compresi l'Unione e i paesi in via di sviluppo suoi partner, hanno approvato all'unanimità gli orientamenti volontari per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà ("Voluntary Guidelines on Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication"), i quali, al punto 5.7, sottolineano che prima di concludere accordi in materia di accesso alle risorse con paesi terzi e terze parti si dovrebbe prendere in debita considerazione la pesca su piccola scala.*

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)



**(4 ter) Gli orientamenti volontari della FAO per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà ("Voluntary Guidelines on Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication") invitano ad adottare misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per la messa in sicurezza del fondamento ecologico della produzione alimentare, sottolineando l'importanza di norme ambientali per le attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione che includano un approccio ecosistemico alla gestione della pesca insieme all'approccio precauzionale, in modo che gli stock sfruttati si ricostituiscano e si mantengano al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo, ove possibile entro il 2015 e al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.**

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 5**

(5) La questione degli obblighi e delle responsabilità concomitanti dello Stato di bandiera, ed eventualmente dell'organizzazione internazionale di bandiera, con riguardo alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare nell'ambito dell'UNCLOS ha assunto sempre maggiore risalto a livello internazionale. Ciò è avvenuto anche, nell'ambito di un obbligo di debita diligenza derivante dall'UNCLOS, per la giurisdizione concorrente dello Stato costiero e dello Stato di bandiera e, se del

(5) La questione degli obblighi e delle responsabilità concomitanti dello Stato di bandiera, ed eventualmente dell'organizzazione internazionale di bandiera, con riguardo alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare nell'ambito dell'UNCLOS ha assunto sempre maggiore risalto a livello internazionale. Ciò è avvenuto anche, nell'ambito di un obbligo di debita diligenza derivante dall'UNCLOS, per la giurisdizione concorrente dello Stato costiero e dello Stato di bandiera e, se del

caso, dell'organizzazione internazionale di bandiera, di garantire la corretta conservazione delle risorse biologiche marine nelle zone marittime soggette a giurisdizione nazionale. Un obbligo di debita diligenza è l'obbligo spettante a uno Stato di adoperarsi con il massimo impegno per prevenire la pesca illegale adottando, fra l'altro, le misure amministrative ed esecutive necessarie per garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera, i suoi cittadini o i pescherecci operanti nelle sue acque non esercitino attività che violano le misure applicabili di conservazione e di gestione. Per queste ragioni è importante che le attività esercitate da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e il sistema di gestione di tali attività siano organizzati in modo da consentire all'Unione di assolvere i propri obblighi internazionali in modo efficiente ed efficace e da evitare situazioni in cui l'Unione potrebbe essere accusata di atti illeciti a livello internazionale.

caso, dell'organizzazione internazionale di bandiera *e costiera*, di garantire la corretta conservazione delle risorse biologiche marine nelle zone marittime soggette a giurisdizione nazionale. ***Il parere consultivo del 2 aprile 2015 del Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS), emanato in risposta a quesiti formulati dalla Commissione subregionale della pesca per l'Africa occidentale, ha confermato che l'Unione è responsabile a livello internazionale nei confronti dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali per le attività dei propri pescherecci, e che tale responsabilità le impone di agire con la debita diligenza.*** Un obbligo di debita diligenza è l'obbligo spettante a uno Stato di adoperarsi con il massimo impegno per prevenire la pesca illegale adottando, fra l'altro, le misure amministrative ed esecutive necessarie per garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera, i suoi cittadini o i pescherecci operanti nelle sue acque non esercitino attività che violano le misure applicabili di conservazione e di gestione. Per queste ragioni, ***e più in generale per il rafforzamento dell'economia "blu"***, è importante che le attività esercitate da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e il sistema di gestione di tali attività siano organizzati in modo da consentire all'Unione di assolvere i propri obblighi internazionali in modo efficiente ed efficace e da evitare situazioni in cui l'Unione potrebbe essere accusata di atti illeciti a livello internazionale.

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015, l'Unione si è***

*impegnata ad attuare la risoluzione contenente il documento conclusivo dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), compresi l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile" e l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo", con i rispettivi target.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) La politica esterna della pesca dell'Unione *dovrebbe* tenere conto delle conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite del 2012 sullo sviluppo sostenibile "Rio + 20"<sup>19</sup> e degli sviluppi internazionali in materia di lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche.

---

<sup>19</sup> Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/Res/66/288 del 27 luglio 2012 sui risultati della conferenza Rio +20 dal titolo "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo).

#### *Emendamento*

(6) La politica esterna della pesca *e la politica commerciale* dell'Unione *dovrebbero* tenere conto delle conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite del 2012 sullo sviluppo sostenibile "Rio + 20"<sup>19</sup>, *dell'adozione del piano d'azione dell'UE per contrastare il commercio illegale di specie animali e vegetali selvatiche*, degli sviluppi internazionali in materia di lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche *nonché dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (17 obiettivi per trasformare il nostro mondo, in particolare l'obiettivo 14 sulla vita acquatica) approvati dalle Nazioni Unite a settembre 2015.*

---

<sup>19</sup> Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/Res/66/288 del 27 luglio 2012 sui risultati della conferenza Rio +20 dal titolo "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo).

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 7

*Testo della Commissione*

(7) L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento di base")<sup>20</sup>, è garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

---

<sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

*Emendamento*

(7) L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento di base")<sup>20</sup>, è garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, ***nonché nel ripristinare e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile***, e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. ***Nell'attuazione di tale politica è inoltre necessario tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, conformemente all'articolo 208, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

---

<sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento  
Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) Il regolamento di base richiede altresì che gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile siano limitati al surplus di catture, come previsto all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, UNCLOS.***

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) Il regolamento **(UE) n. 1380/2013** sottolinea la necessità di promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi.

*Emendamento*

(8) Il regolamento **di base** sottolinea la necessità di promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi. ***La legislazione sociale e ambientale adottata dai paesi terzi può essere diversa da quella dell'Unione, creando norme diverse per le flotte da pesca. Tale situazione potrebbe far sì che siano autorizzate attività di pesca incompatibili con la gestione sostenibile delle risorse marine. È quindi necessario garantire la coerenza con le attività dell'Unione in materia di ambiente, pesca, scambi commerciali e sviluppo, soprattutto quando è interessata la pesca in paesi in via di sviluppo che hanno una scarsa capacità amministrativa e in cui il rischio di corruzione è elevato.***

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) Il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio era inteso a stabilire una base comune per l'autorizzazione di attività di pesca effettuate da navi dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, al fine di contribuire alla lotta contro la pesca INN e migliorare il controllo e la sorveglianza della flotta **dell'UE** in tutto il mondo.

*Emendamento*

(9) Il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio era inteso a stabilire una base comune per l'autorizzazione di attività di pesca effettuate da navi dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, al fine di contribuire alla lotta contro la pesca INN e migliorare il controllo e la sorveglianza della flotta **dell'Unione** in tutto il mondo, ***nonché le condizioni di autorizzazione alla pesca nelle acque dell'Unione per le***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Il principio cardine del presente regolamento è che ogni nave dell'Unione operante al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere autorizzata e sottoposta a sorveglianza dal suo Stato membro di bandiera, ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Il rilascio di un'autorizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto di una serie di criteri comuni di ammissibilità. Le informazioni raccolte dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione dovrebbero consentire a quest'ultima di intervenire in qualsiasi momento nel controllo delle attività di pesca di tutte le navi dell'Unione in qualsiasi zona al di fuori delle acque dell'Unione.

#### *Emendamento*

(12) Il principio cardine del presente regolamento è che ogni nave dell'Unione operante al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere autorizzata e sottoposta a sorveglianza dal suo Stato membro di bandiera, ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Il rilascio di un'autorizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto di una serie di criteri comuni di ammissibilità. Le informazioni raccolte dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione dovrebbero consentire a quest'ultima di intervenire in qualsiasi momento nel controllo delle attività di pesca di tutte le navi dell'Unione in qualsiasi zona al di fuori delle acque dell'Unione. ***Ciò è necessario per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di custode dei trattati.***

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(12 bis) Negli ultimi anni la politica esterna della pesca dell'Unione ha conosciuto notevoli miglioramenti per quanto concerne le condizioni degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e la diligenza nell'attuazione delle disposizioni. Il mantenimento delle possibilità di pesca per la flotta dell'Unione nell'ambito degli APPS dovrebbe costituire un obiettivo prioritario della politica della pesca***

*esterna dell'Unione e sarebbe opportuno applicare simili condizioni alle attività dell'Unione che esulano dall'ambito di applicazione degli APPS.*

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 ter) La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo da mediatore quando è sollevata la possibilità di revocare, sospendere o modificare l'autorizzazione di pesca sulla base di gravi minacce comprovate allo sfruttamento delle risorse ittiche.*

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 14

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) Il ricorso al cambio di bandiera costituisce un problema quando l'obiettivo perseguito è aggirare le norme della PCP o le vigenti misure di conservazione e di gestione. L'Unione dovrebbe quindi essere in grado di definire, individuare e impedire il ricorso a tale pratica. È opportuno garantire per l'intera durata di vita di una nave la tracciabilità e un adeguato monitoraggio degli antecedenti per quanto riguarda il rispetto delle norme. L'attribuzione di un numero unico della nave da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe servire anche a questo scopo.

(14) Il ricorso al cambio di bandiera costituisce un problema quando l'obiettivo perseguito è aggirare le norme della PCP o le vigenti misure di conservazione e di gestione. L'Unione dovrebbe quindi essere in grado di definire, individuare e impedire il ricorso a tale pratica. È opportuno garantire per l'intera durata di vita di una nave ***di proprietà di un operatore dell'Unione, a prescindere dalla bandiera o dalle bandiere sotto cui opera***, la tracciabilità e un adeguato monitoraggio degli antecedenti per quanto riguarda il rispetto delle norme. L'attribuzione di un numero unico della nave da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe servire anche a questo scopo.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) Nelle acque di paesi terzi, i pescherecci dell'Unione possono operare in virtù di accordi di partenariato per una pesca sostenibile conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o, in assenza di tali accordi, previa concessione di autorizzazioni di pesca dirette da parte dei paesi terzi. In entrambi i casi le attività di pesca dovrebbero essere condotte in modo trasparente e sostenibile. Per questo motivo, agli Stati membri di bandiera dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare le navi battenti la loro bandiera, sulla base di una serie definita di criteri e esercitando l'opportuna sorveglianza, a chiedere e ottenere autorizzazioni dirette da parte di Stati terzi costieri. L'attività di pesca dovrebbe essere autorizzata dopo che lo Stato membro di bandiera abbia accertato che non avrà un impatto negativo sulla sostenibilità. Una volta ricevuta l'autorizzazione dello Stato membro di bandiera e dello Stato costiero, l'operatore dovrebbe potere avviare l'attività di pesca, tranne in caso di ulteriori obiezioni formulate dalla Commissione.

#### *Emendamento*

(15) Nelle acque di paesi terzi, i pescherecci dell'Unione possono operare in virtù di accordi di partenariato per una pesca sostenibile conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o, in assenza di tali accordi, previa concessione di autorizzazioni di pesca dirette da parte dei paesi terzi. In entrambi i casi le attività di pesca dovrebbero essere condotte in modo trasparente e sostenibile. Per questo motivo, agli Stati membri di bandiera dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare le navi battenti la loro bandiera, sulla base di una serie definita di criteri e esercitando l'opportuna sorveglianza, a chiedere e ottenere autorizzazioni dirette da parte di Stati terzi costieri. L'attività di pesca dovrebbe essere autorizzata dopo che lo Stato membro di bandiera abbia accertato che non avrà un impatto negativo sulla sostenibilità. Una volta ricevuta l'autorizzazione dello Stato membro di bandiera e dello Stato costiero, l'operatore dovrebbe potere avviare l'attività di pesca, **debitamente motivate** formulate dalla Commissione.

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Una questione specifica concernente gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile è rappresentata dalla riassegnazione di possibilità di pesca sottoutilizzate nei casi in cui gli Stati membri non fanno pieno uso delle

#### *Emendamento*

(16) Una questione specifica concernente gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile è rappresentata dalla riassegnazione di possibilità di pesca sottoutilizzate nei casi in cui gli Stati membri non fanno pieno uso delle



possibilità di pesca ad essi assegnate dai pertinenti regolamenti del Consiglio. Dal momento che i costi di accesso stabiliti negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile sono finanziati in ampia misura dal bilancio dell'Unione, è importante disporre di un sistema di riassegnazione al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e fare in modo che non vadano sprecate possibilità di pesca per le quali sono stati effettuati pagamenti. È pertanto necessario chiarire e migliorare il sistema di riassegnazione, al quale si dovrebbe fare ricorso soltanto in ultima istanza. L'applicazione di tale sistema dovrebbe avere carattere temporaneo e non dovrebbe incidere sulla ripartizione iniziale delle possibilità di pesca tra gli Stati membri. Si dovrebbe procedere alla riassegnazione soltanto dopo che gli Stati membri interessati abbiano rinunciato al loro diritto a effettuare tra di loro scambi delle possibilità di pesca.

possibilità di pesca ad essi assegnate dai pertinenti regolamenti del Consiglio. Dal momento che i costi di accesso stabiliti negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile sono finanziati in ampia misura dal bilancio dell'Unione, è importante disporre di un sistema di riassegnazione **temporanea** al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e fare in modo che non vadano sprecate possibilità di pesca per le quali sono stati effettuati pagamenti. È pertanto necessario chiarire e migliorare il sistema di riassegnazione, al quale si dovrebbe fare ricorso soltanto in ultima istanza. L'applicazione di tale sistema dovrebbe avere carattere temporaneo e non dovrebbe incidere sulla ripartizione iniziale delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, **il che significa che non comprometterà la stabilità relativa. Come meccanismo di ultima istanza**, si dovrebbe procedere alla riassegnazione soltanto dopo che gli Stati membri interessati abbiano rinunciato al loro diritto a effettuare tra di loro scambi delle possibilità di pesca.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(16 bis) Il termine "accordi in sospenso" è utilizzato qualora i paesi abbiano adottato un accordo di partenariato di pesca senza che, per ragioni strutturali o contingenti, entri in vigore un protocollo. L'Unione ha diversi accordi in sospenso con altri paesi terzi. I pescherecci dell'Unione, pertanto, non sono autorizzati a pescare nelle acque di cui agli accordi in sospenso. La Commissione dovrebbe adoperarsi per "risvegliare" tali accordi o per terminare l'accordo di partenariato in questione.**

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Anche le attività di pesca che hanno luogo sotto l'egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca e in alto mare dovrebbero essere autorizzate dallo Stato membro di bandiera ed essere conformi alle norme specifiche stabilite dall'organizzazione regionale di gestione della pesca o dalla legislazione dell'Unione che disciplina la pesca in alto mare.

#### *Emendamento*

(17) Anche le attività di pesca che hanno luogo sotto l'egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca e ***le attività di pesca non regolamentata*** in alto mare dovrebbero essere autorizzate dallo Stato membro di bandiera ed essere conformi alle norme specifiche stabilite dall'organizzazione regionale di gestione della pesca o dalla legislazione dell'Unione che disciplina la pesca in alto mare.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Gli accordi di noleggio possono compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione e avere un impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. È quindi necessario stabilire un quadro giuridico che consenta all'Unione di monitorare più efficacemente le attività dei pescherecci noleggiati dell'Unione sulla base delle disposizioni adottate dalla competente organizzazione regionale di gestione della pesca.

#### *Emendamento*

(18) Gli accordi di noleggio possono compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione e avere un impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. È quindi necessario stabilire un quadro giuridico che consenta all'Unione di monitorare più efficacemente le attività dei pescherecci noleggiati ***da operatori di paesi terzi e battenti una bandiera*** dell'Unione sulla base delle disposizioni adottate dalla competente organizzazione regionale di gestione della pesca.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 19

*Testo della Commissione*

(19) Le procedure dovrebbero essere trasparenti e prevedibili sia per gli operatori dell'Unione e di paesi terzi che per le rispettive autorità competenti.

*Emendamento*

(19) Le procedure dovrebbero essere trasparenti, **realizzabili** e prevedibili sia per gli operatori dell'Unione e di paesi terzi che per le rispettive autorità competenti.

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19 bis)** *L'Unione dovrebbe cercare di creare condizioni di parità a livello internazionale che consentano alla flotta di pesca dell'Unione di competere con altre nazioni che praticano la pesca, adattando opportunamente le norme di accesso al mercato quando norme rigorose sono adottate nei confronti della flotta dell'Unione.*

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Articolo 1

Articolo 1

Oggetto

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per:

Il presente regolamento stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per:

(a) i pescherecci dell'Unione **operanti** nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, all'interno o al di fuori delle acque dell'Unione, oppure in alto mare, e

a) i pescherecci dell'Unione **che esercitano attività di pesca** nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca **di cui l'Unione è parte contraente**, all'interno o al di fuori delle acque dell'Unione, oppure in alto mare, e

(b) i pescherecci di paesi terzi *operanti* nelle acque dell'Unione.

b) i pescherecci di paesi terzi *che esercitano attività di pesca* nelle acque dell'Unione.

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) "nave d'appoggio": una nave che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso e che facilita, assiste o prepara le attività di pesca;

##### *Emendamento*

a) "nave d'appoggio": una nave che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso *progettati per catturare o attirare pesci* e che facilita, assiste o prepara le attività di pesca;

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) "autorizzazione di pesca": un'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione o a un peschereccio di un paese terzo, *a cui* conferisce il diritto di esercitare specifiche attività di pesca in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni;

##### *Emendamento*

b) "autorizzazione di pesca": un'autorizzazione *di pesca* rilasciata a un peschereccio dell'Unione o a un peschereccio di un paese terzo *in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli* conferisce il diritto di esercitare specifiche attività di pesca in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni;

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – comma 1 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

(f) "programma di osservazione": un regime istituito nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, che prevede l'invio di osservatori a bordo dei pescherecci, a

##### *Emendamento*

f) "programma di osservazione": un regime istituito nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, *di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS), di un*

determinate condizioni, al fine di verificare la conformità della nave alle norme adottate *dalla detta* organizzazione.

*paese terzo o di uno Stato membro* che prevede l'invio di osservatori a bordo dei pescherecci, a determinate condizioni, al fine di *raccogliere dati e/o* verificare la conformità della nave alle norme adottate *da tale* organizzazione, *APPS o paese;*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) "parte contraente": una parte contraente della convenzione o dell'accordo internazionale che istituisce un'organizzazione regionale di gestione della pesca, nonché gli Stati, le entità di pesca o qualsiasi altra entità che cooperano con tale organizzazione e godono di uno statuto di parte non contraente cooperante;*

## **Emendamento 77**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – comma 1 – lettera f ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f ter) "noleggio": un accordo in base al quale un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro opera per un periodo di tempo definito per un operatore di un altro Stato membro o di un paese terzo senza cambiamento di bandiera.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) ha ricevuto informazioni complete e precise, conformemente **agli allegati 1 e 2**, sul peschereccio e sulla o sulle relative navi d'appoggio, ivi comprese quelle non appartenenti all'Unione;

*Emendamento*

a) ha ricevuto informazioni complete e precise, conformemente **all'allegato**, sul peschereccio e sulla o sulle relative navi d'appoggio, ivi comprese quelle non appartenenti all'Unione;

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) il peschereccio e la relativa nave d'appoggio hanno un numero IMO;

*Emendamento*

c) il peschereccio e la relativa nave d'appoggio hanno un numero IMO **laddove richiesto dalla legislazione dell'Unione**;

**Emendamento 78**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, **all'operatore** e al peschereccio non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi **conformemente al diritto nazionale dello Stato membro a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio**;

*Emendamento*

d) nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, **al comandante del peschereccio** e al peschereccio **interessato** non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi;

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6**

*Testo della Commissione*

Articolo 6

Cambio di bandiera

1. Il presente articolo si applica alle navi che, **entro cinque anni dalla data della** domanda di autorizzazione di pesca:
- (a) sono uscite dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e hanno preso la bandiera di un paese terzo e
  - (b) sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell'Unione **entro 24 mesi dalla data di uscita dallo stesso.**
2. Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca solo se ha **accertato** che, nel periodo in cui ha operato sotto bandiera di un paese terzo, la nave di cui al paragrafo 1:
- (a) non ha partecipato ad attività di pesca INN e
  - (b) non ha operato nelle acque di un paese terzo non cooperante ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.
3. A tal fine, l'operatore fornisce **tutte** le informazioni richieste dallo Stato membro di bandiera in relazione al periodo **considerato, compresi almeno i seguenti elementi:**
- (a) una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per il periodo considerato;
  - (b) una copia dell'autorizzazione di pesca rilasciata dallo Stato di bandiera per il periodo considerato;
  - (c) una copia di qualsiasi autorizzazione a effettuare operazioni di pesca nelle acque

*Emendamento*

Articolo 6

Cambio di bandiera

1. Il presente articolo si applica alle navi che, **durante i due anni che precedono la** domanda di autorizzazione di pesca:
- a) sono uscite dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e hanno preso la bandiera di un paese terzo e
  - b) sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
2. Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca solo se ha **verificato** che, nel periodo in cui ha operato sotto bandiera di un paese terzo, la nave di cui al paragrafo 1:
- a) non ha partecipato ad attività di pesca INN e
  - b) non ha operato nelle acque di un paese terzo non cooperante ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio **o di un paese terzo che è stato identificato come un paese che autorizza una pesca non sostenibile a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012.**
3. A tal fine, l'operatore fornisce le **seguenti** informazioni richieste dallo Stato membro di bandiera in relazione al periodo **durante il quale la nave ha operato sotto bandiera di un paese terzo:**
- a) una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per il periodo considerato;
  - b) una copia dell'autorizzazione di pesca rilasciata dallo Stato di bandiera per il periodo considerato;
  - c) una copia di qualsiasi autorizzazione a effettuare operazioni di pesca nelle acque

di paesi terzi nel periodo considerato;

(d) una dichiarazione ufficiale rilasciata dal paese terzo verso il quale la nave ha effettuato il cambio di bandiera, in cui figurino le sanzioni irrogate alla nave o all'operatore nel periodo considerato.

4. Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un'autorizzazione di pesca a una nave:

(a) che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, oppure

(b) che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1026/2012 del Consiglio.

5. Il paragrafo 4 non si applica se lo Stato membro di bandiera ha accertato che, non appena il paese è stato identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN o come paese che autorizza una pesca non sostenibile, l'operatore:

(a) ha cessato le operazioni di pesca e

(b) ha avviato le procedure amministrative per la radiazione della nave dal registro della flotta da pesca del paese terzo.

di paesi terzi nel periodo considerato;

d) una dichiarazione ufficiale rilasciata dal paese terzo verso il quale la nave ha effettuato il cambio di bandiera, in cui figurino le sanzioni irrogate alla nave o all'operatore nel periodo considerato;

***d bis) storia completa della bandiera durante il periodo in cui la nave ha lasciato il registro della flotta dell'Unione.***

4. Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un'autorizzazione di pesca a una nave:

a) che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, oppure

b) che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1026/2012 del Consiglio.

5. Il paragrafo 4 non si applica se lo Stato membro di bandiera ha accertato che, non appena il paese è stato identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN o come paese che autorizza una pesca non sostenibile, l'operatore:

a) ha cessato le operazioni di pesca e

b) ha avviato ***immediatamente*** le procedure amministrative per la radiazione della nave dal registro della flotta da pesca del paese terzo.

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento Articolo 7**



*Testo della Commissione*

Articolo 7

Controllo delle autorizzazioni di pesca

1. L'operatore che presenta una domanda di autorizzazione di pesca fornisce dati precisi e completi allo Stato membro di bandiera.
2. L'operatore informa immediatamente lo Stato membro di bandiera in merito a qualsiasi modifica dei dati.
3. Lo Stato membro di bandiera verifica che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca continuino a essere soddisfatte nel periodo di validità dell'autorizzazione.
4. Se una delle condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca non è più soddisfatta, lo Stato membro di bandiera **modifica o revoca** l'autorizzazione e ne dà notifica all'operatore e alla Commissione.
5. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro di bandiera rifiuta, sospende o revoca l'autorizzazione **in presenza di imperativi motivi politici connessi** allo sfruttamento sostenibile, alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche marine **o alla prevenzione o soppressione** della pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, oppure qualora l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

*Emendamento*

Articolo 7

Controllo delle autorizzazioni di pesca

1. L'operatore che presenta una domanda di autorizzazione di pesca fornisce dati precisi e completi allo Stato membro di bandiera.
2. L'operatore informa immediatamente lo Stato membro di bandiera in merito a qualsiasi modifica dei dati.
3. Lo Stato membro di bandiera verifica **almeno una volta l'anno** che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca continuino a essere soddisfatte nel periodo di validità dell'autorizzazione.
4. Se una delle condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca non è più soddisfatta, lo Stato membro di bandiera **adotta opportuni provvedimenti, anche modificando o revocando** l'autorizzazione, e ne dà **immediatamente** notifica all'operatore e alla Commissione **e, se del caso, al segretariato dell'ORGP o al paese terzo interessato**.
5. Su richiesta **debitamente motivata** della Commissione, lo Stato membro di bandiera rifiuta, sospende o revoca l'autorizzazione:
  - a) **per motivi imperativi di urgenza relativi a una grave minaccia** allo sfruttamento sostenibile, alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche marine;
  - b) **in presenza di gravi violazioni dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo**

**90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, nell'ambito della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), o al fine di prevenire tali violazioni in caso di rischio elevato, oppure**

c) qualora l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

**La richiesta debitamente motivata di cui al paragrafo 1 è accompagnata da informazioni pertinenti e adeguate. La Commissione informa immediatamente l'operatore e lo Stato membro di bandiera nel momento in cui presenta una richiesta debitamente motivata. Tale richiesta della Commissione è seguita da un periodo di consultazione di 15 giorni tra la Commissione e lo Stato membro di bandiera.**

6. Se lo Stato membro di bandiera non provvede a rifiutare, modificare, sospendere o revocare l'autorizzazione in conformità dei paragrafi 4 e 5, la Commissione può decidere di revocare l'autorizzazione e **di darne** notifica allo Stato membro di bandiera e all'operatore.

6. Se, **al termine del periodo di 15 giorni di cui al paragrafo 5, la Commissione conferma la sua richiesta e** lo Stato membro di bandiera non provvede a rifiutare, modificare, sospendere o revocare l'autorizzazione in conformità dei paragrafi 4 e 5, la Commissione può decidere, **al termine di un ulteriore periodo di cinque giorni,** di revocare l'autorizzazione e notifica **la sua decisione** allo Stato membro di bandiera e all'operatore.

### Emendamento 33

#### Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale ORGP.

##### *Emendamento*

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale ORGP.

**Laddove siano stati conclusi APPS prima del... [data di entrata in vigore del presente regolamento], il presente comma**

*si applica a partire dal... [quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].*

#### **Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*L'Unione può destinare una percentuale dei finanziamenti destinati al sostegno settoriale a paesi terzi con cui ha concluso APPS al fine di aiutare tali paesi terzi ad aderire a ORGP.*

#### **Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*L'Unione garantisce che gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile siano in linea con il presente regolamento.*

#### **Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) dal *proprio Stato membro di bandiera* e

a) dal *paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività di pesca* e

#### **Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) dal *paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività.*

*Emendamento*

b) dal *proprio Stato membro di bandiera.*

**Emendamento 38**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) l'operatore ha pagato tutti i canoni e le sanzioni finanziarie *richieste* dall'autorità competente del paese terzo *nel corso degli ultimi 12 mesi.*

*Emendamento*

c) l'operatore ha pagato tutti i canoni e

*c bis) l'operatore ha pagato tutte le sanzioni finanziarie applicabili imposte dall'autorità competente del paese terzo, una volta concluse le procedure giuridiche applicabili.*

**Emendamento 39**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – comma 1 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c ter) il peschereccio ha un'autorizzazione rilasciata da un paese terzo.*

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Articolo 12

Articolo 12

Gestione delle autorizzazioni di pesca

Gestione delle autorizzazioni di pesca

1. Dopo aver *rilasciato*

1. Dopo aver *verificato il rispetto delle*

*un'autorizzazione di pesca*, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione la corrispondente domanda di autorizzazione *da inviare al* paese terzo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni elencate *negli allegati 1 e 2* e tutti gli altri dati richiesti nell'ambito dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

3. Lo Stato membro di bandiera invia la domanda alla Commissione almeno **10** giorni di calendario prima del termine ultimo per la trasmissione delle domande fissato nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile. La Commissione può *chiedere* allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.

4. *Una volta accertata la sussistenza delle* condizioni di cui all'articolo 11, la Commissione trasmette la domanda al paese terzo.

5. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca destinata a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa lo Stato membro di bandiera.

*condizioni di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c)*, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione la corrispondente domanda di *rilascio dell'autorizzazione del* paese terzo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni elencate *nell'allegato* e tutti gli altri dati richiesti nell'ambito dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

3. Lo Stato membro di bandiera invia la domanda alla Commissione almeno **15** giorni di calendario prima del termine ultimo per la trasmissione delle domande fissato nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile. La Commissione può *inviare* allo Stato membro di bandiera *una richiesta debitamente motivata riguardante* qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.

4. *Entro un termine di dieci giorni di calendario dal ricevimento della domanda o, qualora fosse stato richiesto un complemento di informazione ai sensi del paragrafo 3, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, la Commissione effettua un esame preliminare per accertare se sono soddisfatte le* condizioni di cui all'articolo 11. La Commissione trasmette la domanda al paese terzo *oppure comunica allo Stato membro che la domanda è stata rifiutata.*

5. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca destinata a un peschereccio dell'Unione *in virtù dell'accordo*, la Commissione ne informa *immediatamente* lo Stato membro di bandiera, *se possibile per via elettronica. Lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente tale informazione al proprietario del peschereccio.*

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Articolo 13

*Testo della Commissione*

Articolo 13

Riassegnazione di possibilità di pesca non utilizzate nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile

1. ***Nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro*** periodo di attuazione di un protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, la Commissione può determinare le possibilità di pesca non utilizzate e informarne gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

2. Entro **10** giorni dal ricevimento di tali informazioni trasmesse dalla Commissione, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono:

(a) comunicare alla Commissione che utilizzeranno le loro possibilità di pesca nel corso ***dell'anno o*** del periodo di attuazione, trasmettendo un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca, oppure

(b) notificare alla Commissione gli scambi di possibilità di pesca da essi effettuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3. Se alcuni Stati membri non hanno comunicato alla Commissione una delle misure di cui al paragrafo 2 e, di conseguenza, restano inutilizzate delle possibilità di pesca, la Commissione può rivolgere un invito a manifestare interesse per le possibilità di pesca inutilizzate agli altri Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

4. Entro **10** giorni dal ricevimento di tale invito a manifestare interesse, gli Stati membri possono comunicare alla

*Emendamento*

Articolo 13

Riassegnazione ***temporanea*** di possibilità di pesca non utilizzate nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile

1. ***Alla fine della prima metà del*** periodo di attuazione di un protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, la Commissione può determinare le possibilità di pesca non utilizzate e informarne gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

2. Entro **20** giorni dal ricevimento di tali informazioni trasmesse dalla Commissione, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono:

a) comunicare alla Commissione che utilizzeranno le loro possibilità di pesca nel corso ***della seconda metà*** del periodo di attuazione, trasmettendo un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca, oppure

b) notificare alla Commissione gli scambi di possibilità di pesca da essi effettuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3. Se alcuni Stati membri non hanno comunicato alla Commissione una delle misure di cui al paragrafo 2 e, di conseguenza, restano inutilizzate delle possibilità di pesca, la Commissione, ***per un periodo di dieci giorni successivo a quello di cui al paragrafo 2***, può rivolgere un invito a manifestare interesse per le possibilità di pesca inutilizzate agli altri Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

4. Entro ***dieci*** giorni dal ricevimento di tale invito a manifestare interesse, gli Stati membri possono comunicare alla

Commissione il loro interesse per le possibilità di pesca inutilizzate. A sostegno della loro domanda, gli Stati membri trasmettono un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.

5. Se lo ritiene necessario ai fini della valutazione della domanda, la Commissione può chiedere complementi di informazione agli Stati membri interessati.

6. Se gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale non manifestano interesse per le possibilità di pesca non utilizzate, la Commissione può rivolgere un invito a presentare interesse a tutti gli Stati membri. Uno Stato membro può comunicare il proprio interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alle condizioni di cui al paragrafo 4.

7. Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 4 o 5, la Commissione procede alla riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate **su base temporanea** applicando il metodo di cui all'articolo 14.

Commissione il loro interesse per le possibilità di pesca inutilizzate. A sostegno della loro domanda, gli Stati membri trasmettono un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.

5. Se lo ritiene necessario ai fini della valutazione della domanda, la Commissione può chiedere complementi di informazione agli Stati membri interessati **circa il numero di domande di autorizzazione presentate, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.**

6. Se gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale non manifestano interesse per le possibilità di pesca non utilizzate **alla fine del periodo di dieci giorni**, la Commissione può rivolgere un invito a presentare interesse a tutti gli Stati membri. Uno Stato membro può comunicare il proprio interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alle condizioni di cui al paragrafo 4.

7. Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 4 o 5 **e in stretta collaborazione con essi**, la Commissione procede alla riassegnazione, **esclusivamente su base temporanea**, delle possibilità di pesca non utilizzate applicando il metodo di cui all'articolo 14.

**7 bis. La riassegnazione di cui al paragrafo 7 si applica soltanto durante la seconda metà del periodo di attuazione di cui al paragrafo 1 e ha luogo solo una volta durante quel periodo.**

**7 ter. La Commissione comunica agli Stati membri:**

- a) a favore di quali Stati membri è stata effettuata la riassegnazione;**
- b) le quantità assegnate agli Stati membri a favore dei quali è stata effettuata la riassegnazione e**
- c) i criteri di assegnazione impiegati ai**

*fini della riassegnazione.*

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 13 bis*

*Semplificazione delle procedure per il rinnovo annuale delle autorizzazioni di pesca esistenti durante il periodo in cui si applica il protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile in vigore*

*Durante il periodo di validità di un APPS dell'Unione dovrebbero essere consentite procedure più rapide, più semplici e più flessibili per il rinnovo delle licenze dei pescherecci il cui status (caratteristiche, bandiera, proprietà o conformità) non è cambiato da un anno all'altro.*

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento Articolo 14

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### Articolo 14

#### Articolo 14

Metodo di riassegnazione

Metodo di riassegnazione **temporanea**

1. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, un metodo per la riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

1. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, un metodo per la riassegnazione **temporanea** delle possibilità di pesca non utilizzate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al tempo limitato di cui si dispone per sfruttare le possibilità di pesca non utilizzate, la Commissione adotta atti di esecuzione

2. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al tempo limitato di cui si dispone per sfruttare le possibilità di pesca non utilizzate, la Commissione adotta atti di esecuzione



immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a **6** mesi.

3. Nel definire il metodo di riassegnazione, la Commissione applica i seguenti criteri:

- (a) possibilità di pesca disponibili per la riassegnazione;
- (b) numero di Stati membri richiedenti;
- (c) quota assegnata a ogni Stato membro richiedente al momento dell'assegnazione iniziale delle possibilità di pesca;
- (d) livelli storici delle catture e dello sforzo di pesca di ogni Stato membro richiedente;
- (e) numero, tipo e caratteristiche dei pescherecci e degli attrezzi utilizzati;
- (f) coerenza del piano di pesca trasmesso dagli Stati membri richiedenti con gli elementi di cui alle lettere da a) a e).

immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a *sei* mesi.

3. Nel definire il metodo di riassegnazione, la Commissione applica i seguenti criteri *trasparenti e oggettivi, tenendo conto dei fattori di tipo ambientale, sociale ed economico*:

- a) possibilità di pesca disponibili per la riassegnazione;
- b) numero di Stati membri richiedenti;
- c) quota assegnata a ogni Stato membro richiedente al momento dell'assegnazione iniziale delle possibilità di pesca;
- d) livelli storici delle catture e dello sforzo di pesca di ogni Stato membro richiedente;
- e) numero, tipo e caratteristiche dei pescherecci e degli attrezzi utilizzati;
- f) coerenza del piano di pesca trasmesso dagli Stati membri richiedenti con gli elementi di cui alle lettere da a) a e).

***La Commissione pubblica la motivazione in base alla quale ha effettuato la riassegnazione.***

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Nel caso in cui il protocollo di un ***accordo di partenariato per una pesca sostenibile*** stabilisca limiti di cattura mensili o trimestrali o altre suddivisioni di un contingente annuale, ***la Commissione può adottare un atto di esecuzione che definisca un metodo per assegnare le corrispondenti*** possibilità di pesca agli Stati membri ***su base mensile, trimestrale***

#### *Emendamento*

1. Nel caso in cui il protocollo di un ***APPS*** stabilisca limiti di cattura mensili o trimestrali o altre suddivisioni di un contingente annuale, ***l'assegnazione delle*** possibilità di pesca agli Stati membri ***deve essere coerente con le possibilità di pesca annuali ad essi assegnate a norma del pertinente atto giuridico dell'Unione. Tale principio non si applica solo quando gli***

*o sulla base di un altro periodo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.*

*Stati membri interessati convengono su piani di pesca che tengono conto dei limiti di cattura mensili o trimestrali o di altre suddivisioni di un contingente annuale.*

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*2. L'assegnazione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 è coerente con le possibilità di pesca annuali assegnate agli Stati membri in base al pertinente regolamento del Consiglio.*

*Emendamento*

*abrogato*

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*(a) dal proprio Stato membro di bandiera e*

*Emendamento*

*a) dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività, e*

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*(b) dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività.*

*Emendamento*

*b) dal proprio Stato membro di bandiera.*

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)**

***Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca svolte nelle acque di paesi terzi ogniqualvolta il protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile riguardante tali acque non sia stato in vigore con il paese terzo in questione per almeno i tre anni precedenti.***

***In caso di rinnovo del protocollo, l'autorizzazione di pesca è automaticamente revocata alla data di entrata in vigore di tale protocollo.***

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Articolo 18

Testo della Commissione

Articolo 18

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca esercitate nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile soltanto se:

- (a) con il paese terzo in questione non è stato stipulato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, ***o l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile in vigore prevede espressamente la possibilità di autorizzazioni dirette;***
- (b) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

Emendamento

Articolo 18

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca esercitate nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile soltanto se:

- a) con il paese terzo in questione non è stato stipulato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile;
- b) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

***b bis) esiste un surplus di catture ammissibili come prescritto all'articolo 62, paragrafo 2, dell'UNCLOS;***

(c) l'operatore ha fornito tutti gli elementi di seguito indicati:

– **una conferma scritta, rilasciata** dal paese terzo **in seguito alle trattative tra quest'ultimo e l'operatore, delle modalità della prevista autorizzazione diretta per l'accesso alle proprie** risorse di pesca, **compresa** la durata, le condizioni e le possibilità di pesca espresse come limiti di sforzo o di cattura;

– la prova della sostenibilità delle attività di pesca previste, sulla base dei seguenti elementi:

- una valutazione scientifica fornita dal paese terzo e/o da un'organizzazione regionale di gestione della pesca

- **l'esame** di tale valutazione da parte dello Stato membro di bandiera sulla base della valutazione del proprio istituto scientifico nazionale;

– **una copia della legislazione del paese terzo in materia di pesca;**

– un numero di conto bancario pubblico e ufficiale per il pagamento di tutti i canoni

(d) nel caso in cui le previste attività di pesca vertano su specie gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca, il paese terzo è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale organizzazione.

c) l'operatore ha fornito tutti gli elementi di seguito indicati:

– **una copia della legislazione applicabile in materia di pesca quale fornita all'operatore dallo Stato costiero;**

– **un'autorizzazione di pesca in corso di validità fornita** dal paese terzo **per le attività di pesca proposte, che contenga le modalità di accesso** alle risorse di pesca, **comprese** la durata, le condizioni e le possibilità di pesca espresse come limiti di sforzo o di cattura;

– la prova della sostenibilità delle attività di pesca previste, sulla base dei seguenti elementi:

- una valutazione scientifica fornita dal paese terzo e/o da un'organizzazione regionale di gestione della pesca **e/o da un organismo regionale della pesca dotato di competenze scientifiche riconosciuto dalla Commissione e**

- **in caso di valutazione da parte del paese terzo, l'esame** di tale valutazione da parte dello Stato membro di bandiera sulla base della valutazione del proprio istituto scientifico nazionale **o, se del caso, dell'istituto scientifico di uno Stato membro competente per l'attività di pesca in questione;**

– un numero di conto bancario pubblico e ufficiale per il pagamento di tutti i canoni **e**

d) nel caso in cui le previste attività di pesca vertano su specie gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca, il paese terzo è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale organizzazione.

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Articolo 19

*Testo della Commissione*

Articolo 19

Gestione delle autorizzazioni dirette

1. Dopo aver **rilasciato un'autorizzazione di pesca**, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione le pertinenti informazioni enumerate **negli allegati 1 e 2** e nell'articolo 18.
2. **Se la Commissione non chiede** ulteriori informazioni o giustificazioni **entro 15 giorni di calendario dalla trasmissione delle** informazioni di cui al paragrafo 1, **lo Stato membro di bandiera comunica all'operatore che può avviare le attività di pesca in questione, purché sia in possesso anche dell'autorizzazione diretta del paese terzo.**
3. Se, in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni o giustificazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione ritiene che le condizioni previste all'articolo 18 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell'autorizzazione di pesca entro **due mesi** dal ricevimento **di tutte le** informazioni o giustificazioni richieste.
4. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare,

*Emendamento*

Articolo 19

Gestione delle autorizzazioni dirette

1. Dopo aver **accertato la conformità con il requisito di cui all'articolo 18**, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione le pertinenti informazioni enumerate **nell'allegato** e nell'articolo 18.
2. **La Commissione conduce un esame preliminare delle informazioni di cui al paragrafo 1. Essa può chiedere** ulteriori informazioni o giustificazioni **riguardanti le** informazioni di cui al paragrafo 1 **entro un termine di 15 giorni.**
3. Se, in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni o giustificazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione ritiene che le condizioni previste all'articolo 18 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell'autorizzazione di pesca entro **un mese** dal ricevimento **iniziale delle** informazioni o giustificazioni richieste.  
**3 bis. Fermi restando i paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, se un'autorizzazione di pesca deve essere rinnovata entro un periodo non superiore a due anni dal rilascio di un'autorizzazione iniziale agli stessi termini e condizioni dell'autorizzazione iniziale, lo Stato membro può rilasciare direttamente tale autorizzazione dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 e ne informa senza indugio la Commissione. La Commissione dispone di 15 giorni per sollevare obiezioni in base alla procedura di cui all'articolo 7.**
4. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare,

rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa lo Stato membro di bandiera.

5. Se un paese terzo comunica allo Stato membro di bandiera di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione.

6. L'operatore fornisce allo Stato membro di bandiera una copia delle condizioni finali da esso concordate con il paese terzo, compresa una copia dell'autorizzazione diretta.

rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa ***immediatamente*** lo Stato membro di bandiera, ***il quale lo rende noto al proprietario del peschereccio.***

5. Se un paese terzo comunica allo Stato membro di bandiera di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa ***immediatamente*** la Commissione ***e il proprietario del peschereccio.***

6. L'operatore fornisce allo Stato membro di bandiera una copia delle condizioni finali da esso concordate con il paese terzo, compresa una copia dell'autorizzazione diretta.

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 20 bis***

##### ***Attuazione degli impegni internazionali dell'Unione nell'ambito delle ORGP***

***Ai fini dell'attuazione degli impegni internazionali dell'Unione nell'ambito delle ORGP e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'Unione incoraggia valutazioni periodiche delle prestazioni da parte di organismi indipendenti e svolge un ruolo attivo nell'istituire e rafforzare i comitati di attuazione di tutte le ORGP di cui è parte contraente. In particolare, essa garantisce che tali comitati di attuazione si occupino della supervisione generale dell'attuazione della politica esterna della pesca e delle misure decise in seno all'ORGP.***

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento Articolo 21 – comma 1 – lettera -a (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**-a) *l'Unione è parte contraente di numerose organizzazioni regionali di gestione della pesca;***

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento Articolo 21 – comma 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) è stato inserito nel pertinente registro o elenco dell'organizzazione regionale di gestione della pesca

b) è stato inserito nel pertinente registro o elenco ***delle navi autorizzate*** dell'organizzazione regionale di gestione della pesca e

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento Articolo 23

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Articolo 23

Articolo 23

Registrazione da parte di organizzazioni regionali di gestione della pesca

Registrazione da parte di organizzazioni regionali di gestione della pesca

1. Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione l'elenco o gli elenchi delle ***navi*** da esso ***autorizzate*** a esercitare attività di pesca sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca.

1. Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione l'elenco o gli elenchi ***dei pescherecci definiti dal regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono attivi e che, ove del caso, dispongono di una registrazione associata delle catture, che sono stati*** da esso ***autorizzati*** a esercitare attività di pesca sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca.

2. L'elenco o gli elenchi di cui al paragrafo 1 sono elaborati conformemente

2. L'elenco o gli elenchi di cui al paragrafo 1 sono elaborati conformemente

alle prescrizioni dell'organizzazione regionale di gestione della pesca e recano le informazioni di cui **agli allegati 1 e 2**.

3. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.

4. Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 22, la Commissione trasmette l'elenco o gli elenchi delle navi autorizzate all'organizzazione regionale di gestione della pesca.

5. Se il registro o l'elenco dell'organizzazione regionale di gestione della pesca non è accessibile al pubblico, la Commissione **comunica allo Stato membro di bandiera le navi ivi figuranti**.

alle prescrizioni dell'organizzazione regionale di gestione della pesca e recano le informazioni di cui **all'allegato**.

3. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario **entro un termine di dieci giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al paragrafo 1. Essa motiva ogni richiesta di questo tipo**.

4. Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 22, **ed entro un termine di 15 giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al paragrafo 1**, la Commissione trasmette l'elenco o gli elenchi delle navi autorizzate all'organizzazione regionale di gestione della pesca.

5. Se il registro o l'elenco dell'organizzazione regionale di gestione della pesca non è accessibile al pubblico, la Commissione **trasmette l'elenco delle navi autorizzate agli Stati membri interessati dall'attività di pesca in questione**.

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento Articolo 24

#### *Testo della Commissione*

##### Articolo 24

#### **Campo** d'applicazione

Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate in alto mare **da pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri**.

#### *Emendamento*

##### Articolo 24

#### **Ambito** d'applicazione

Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate in alto mare.

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Articolo 25 – comma 1 – lettera a



*Testo della Commissione*

(a) gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca ***dal proprio*** Stato membro di bandiera; e

*Emendamento*

a) gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca ***dallo*** Stato membro di bandiera ***di tale peschereccio sulla base di una valutazione scientifica accertante la sostenibilità delle attività di pesca proposte convalidate dal proprio istituto scientifico nazionale o, se del caso, dall'istituto scientifico di uno Stato membro competente per l'attività di pesca in questione;*** e

**Emendamento 57**

**Proposta di regolamento  
Articolo 26 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca in alto mare soltanto se sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5.

*Emendamento*

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca in alto mare soltanto se:

- a) sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5;
- b) ***le attività di pesca previste sono:***
  - ***basate su un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, punto 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e***
  - ***conformi a una valutazione scientifica, che tenga conto della conservazione delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini, fornita dall'istituto scientifico nazionale dello Stato membro di bandiera.***

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento  
Articolo 27**

*Testo della Commissione*

Articolo 27

Notifica alla Commissione

Lo Stato membro di bandiera notifica l'autorizzazione di pesca alla Commissione almeno **15** giorni di calendario prima dell'inizio delle previste attività di pesca in alto mare, fornendo le informazioni di cui **agli allegati 1 e 2**.

*Emendamento*

Articolo 27

Notifica alla Commissione

Lo Stato membro di bandiera notifica l'autorizzazione di pesca alla Commissione almeno **otto** giorni e **mezzo** di calendario prima dell'inizio delle previste attività di pesca in alto mare, fornendo le informazioni di cui **all'allegato**.

**Emendamento 59**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 28**

*Testo della Commissione*

Articolo 28

Principi

1. Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di contratti di noleggio se è in vigore un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, **salvo disposizione contraria del suddetto accordo**.

2. Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di più di un contratto di noleggio contemporaneamente o praticare il subnoleggio.

3. Un peschereccio dell'Unione noleggiato non può utilizzare le possibilità di pesca del proprio Stato membro di bandiera. Le catture di una nave noleggiata devono essere imputate alle possibilità di

*Emendamento*

Articolo 28

Principi

1. Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di contratti di noleggio se è in vigore un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

2. Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di più di un contratto di noleggio contemporaneamente o praticare il subnoleggio.

**2 bis. Le navi dell'Unione operano nell'ambito di contratti di noleggio in acque sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca solo se lo Stato a cui la nave è concessa in noleggio è un paese membro di quell'organizzazione.**

3. Un peschereccio dell'Unione noleggiato non può utilizzare le possibilità di pesca del proprio Stato membro di bandiera **per la durata del noleggio**. Le catture di una nave noleggiata devono essere imputate alle possibilità di pesca

pesca dello Stato noleggiatore.

dello Stato noleggiatore.

**3 bis.** *Nessuna disposizione del presente regolamento riduce le responsabilità dello Stato membro di bandiera per quanto riguarda i suoi obblighi a norma del diritto internazionale, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o di altre disposizioni della politica comune della pesca, tra cui gli obblighi di notifica.*

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento Articolo 29 – comma 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) che *l'accordo di noleggio sia specificato* nell'autorizzazione di pesca.

#### *Emendamento*

b) che *i dettagli dell'accordo di noleggio, tra cui il periodo, le possibilità di pesca e la zona di pesca, siano specificati* nell'autorizzazione di pesca.

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento Articolo 30 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Se a bordo di un peschereccio dell'Unione vengono raccolti dati nel quadro di un programma di osservazione, l'operatore della nave trasmette tali dati al proprio Stato membro di bandiera.

#### *Emendamento*

Se a bordo di un peschereccio dell'Unione vengono raccolti dati nel quadro di un programma di osservazione *in conformità della legislazione dell'Unione o dell'ORGP*, l'operatore della nave trasmette tali dati al proprio Stato membro di bandiera.

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento Articolo 31

## Testo della Commissione

### Articolo 31

Trasmissione di informazioni a paesi terzi

1. Quando svolge attività di pesca in virtù del presente titolo, ***e se l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il paese terzo in questione lo prevede***, l'operatore di un peschereccio dell'Unione trasmette le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco ***al paese terzo, e invia copia di tale comunicazione*** al suo Stato membro di bandiera.

2. Lo Stato membro di bandiera valuta la coerenza dei dati trasmessi al paese terzo di cui al paragrafo 1 con i dati ricevuti in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3. La mancata trasmissione al paese terzo delle dichiarazioni di cattura e delle dichiarazioni di sbarco di cui al paragrafo 1 è considerata un'infrazione grave ai fini dell'applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dalla politica comune della pesca. La gravità dell'infrazione è determinata dall'autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata o la ripetizione dell'infrazione.

## Emendamento

### Articolo 31

Trasmissione di informazioni a paesi terzi

1. Quando svolge attività di pesca in virtù del presente titolo, l'operatore di un peschereccio dell'Unione trasmette le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco ***sia*** al suo Stato membro di bandiera ***che al paese terzo***.

2. Lo Stato membro di bandiera valuta la coerenza dei dati trasmessi al paese terzo di cui al paragrafo 1 con i dati ricevuti in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009. ***Nel caso in cui tali dati risultino incoerenti, lo Stato membro indaga al fine di stabilire se tale incoerenza si configuri come attività di pesca INN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e adotta provvedimenti adeguati a norma degli articoli da 43 a 47 del medesimo regolamento.***

3. La mancata trasmissione al paese terzo delle dichiarazioni di cattura e delle dichiarazioni di sbarco di cui al paragrafo 1 è considerata un'infrazione grave ai fini dell'applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dalla politica comune della pesca. La gravità dell'infrazione è determinata dall'autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata o la ripetizione dell'infrazione.

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento Articolo 31 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 31 bis**

***Requisiti per l'appartenenza a un'ORGP***

***Un peschereccio di un paese terzo può esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese terzo è parte contraente di tale ORGP.***

**Emendamento 64**

**Proposta di regolamento  
Articolo 32 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Un peschereccio di un paese terzo può esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione.

1. Un peschereccio di un paese terzo può esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione. ***L'autorizzazione di pesca è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 5.***

**Emendamento 65**

**Proposta di regolamento  
Articolo 32 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Un peschereccio di un paese terzo autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione è tenuto a rispettare le norme che disciplinano le attività di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui opera **e** le disposizioni fissate nel pertinente accordo di pesca.

2. Un peschereccio di un paese terzo autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione è tenuto a rispettare le norme che disciplinano le attività di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui opera. ***Qualora*** le disposizioni fissate nel pertinente accordo di pesca ***fossero diverse, esse devono essere menzionate esplicitamente in tale accordo oppure per mezzo di norme concordate con il paese terzo che applica l'accordo.***

## Emendamento 66

### Proposta di regolamento Articolo 33

#### *Testo della Commissione*

##### Articolo 33

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca

La Commissione può rilasciare a un peschereccio di un paese terzo un'autorizzazione a esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se:

(a) le informazioni di cui **agli allegati 1 e 2** riguardanti il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio sono complete ed esatte; il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio hanno un numero IMO;

(b) nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, **all'operatore** e al peschereccio non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi **conformemente al diritto nazionale dello Stato membro a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;**

(c) il peschereccio non figura in un elenco INN e/o il paese terzo non è identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012;

#### *Emendamento*

##### Articolo 33

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca

La Commissione può rilasciare a un peschereccio di un paese terzo un'autorizzazione a esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se:

**-a) esiste un surplus di catture ammissibili a copertura delle possibilità di pesca proposte ai sensi dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS;**

a) le informazioni di cui **all'allegato** riguardanti il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio sono complete ed esatte; il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio hanno un numero IMO **laddove richiesto dalla legislazione dell'Unione;**

b) nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, **al comandante del peschereccio** e al peschereccio **interessato** non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi;

c) il peschereccio non figura in un elenco **di navi che praticano la pesca INN adottato da un paese terzo, da un'organizzazione regionale di gestione della pesca o dall'unione conformemente al regolamento (CE) n. 1005/2008** e/o il paese terzo non è identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del

(d) il peschereccio è ammissibile nell'ambito dell'accordo di pesca con il paese terzo in questione e, se del caso, figura nell'elenco delle navi previsto da tale accordo.

regolamento (UE) n. 1026/2012;

d) il peschereccio è ammissibile nell'ambito dell'accordo di pesca con il paese terzo in questione e, se del caso, figura nell'elenco delle navi previsto da tale accordo.

## Emendamento 67

### Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La Commissione può rifiutare, sospendere o revocare l'autorizzazione qualora ***si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione o qualora ciò sia giustificato da imperativi motivi politici, segnatamente in relazione a*** norme internazionali in materia di diritti umani ***o alla lotta contro la*** pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, oppure ***qualora***, per i motivi suddetti o per qualsiasi altro motivo politico imperioso, l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

#### *Emendamento*

2. La Commissione può rifiutare, sospendere o revocare l'autorizzazione:

- a) in casi riguardanti, tra l'altro,*** norme internazionali in materia di diritti umani;
- b) per imperativi motivi di urgenza relativi a una grave minaccia allo sfruttamento sostenibile, alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche marine;***
- c) qualora si rendano necessari interventi per impedire un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio relativa alla*** pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata; oppure
- d) per i motivi suddetti o per qualsiasi altro motivo politico imperioso, l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere***

le relazioni con il paese terzo in questione.

***La Commissione informa immediatamente il paese terzo nel caso in cui rifiuti, sospenda o ritiri l'autorizzazione in conformità del primo comma.***

## **Emendamento 68**

### **Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Se constata che un paese terzo ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti assegnati a detto paese per tale stock o gruppo di stock negli anni successivi.

#### *Emendamento*

1. Se constata che un paese terzo ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti assegnati a detto paese per tale stock o gruppo di stock negli anni successivi. ***L'ammontare della detrazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.***

## **Emendamento 69**

### **Proposta di regolamento Articolo 39**

#### *Testo della Commissione*

#### Articolo 39

Registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione

1. La Commissione istituisce e gestisce un registro elettronico delle autorizzazioni di pesca dell'Unione comprendente una parte pubblica e una protetta. Il registro:

- (a) contiene tutte le informazioni di cui ***agli allegati 1 e 2*** e indica lo stato di ogni autorizzazione in tempo reale;
- (b) è utilizzato per lo scambio di dati e

#### *Emendamento*

#### Articolo 39

Registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione

1. La Commissione istituisce e gestisce un registro elettronico delle autorizzazioni di pesca dell'Unione ***contenente tutte le autorizzazioni di pesca concesse in conformità dei titoli II e III e*** comprendente una parte pubblica e una protetta. Il registro:

- a) contiene tutte le informazioni di cui ***all'allegato*** e indica lo stato di ogni autorizzazione in tempo reale;
- b) è utilizzato per lo scambio di dati e



informazioni tra la Commissione e gli Stati membri

(c) è utilizzato unicamente ai fini della gestione sostenibile delle flotte pescherecce.

2. L'elenco delle autorizzazioni di pesca compreso nel registro è accessibile al pubblico e contiene tutte le informazioni seguenti:

(a) nome e bandiera della nave;

(b) tipo di autorizzazione e

(c) periodo e zona autorizzati per l'attività di pesca (date di inizio e fine; zona di pesca).

3. Gli Stati membri si avvalgono del registro per trasmettere alla Commissione le autorizzazioni di pesca e per mantenere i dati aggiornati secondo il disposto degli articoli 12, 19, 23 e 27.

informazioni tra la Commissione e gli Stati membri *e*

c) è utilizzato unicamente ai fini della gestione sostenibile delle flotte pescherecce.

2. L'elenco delle autorizzazioni di pesca compreso nel registro è accessibile al pubblico e contiene tutte le informazioni seguenti:

a) nome e bandiera della nave *e relativi numeri CFR e IMO ove richiesto dalla legislazione dell'Unione;*

*a bis) nome, città e paese di residenza del proprietario dell'impresa o del proprietario effettivo;*

b) tipo di autorizzazione, *comprese le possibilità di pesca e*

c) periodo e zona autorizzati per l'attività di pesca (date di inizio e fine; zona di pesca).

3. Gli Stati membri si avvalgono del registro per trasmettere alla Commissione le autorizzazioni di pesca e per mantenere i dati aggiornati secondo il disposto degli articoli 12, 19, 23 e 27.

## Emendamento 70

### Proposta di regolamento

#### Articolo 40 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Per rendere operativo un registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione e per consentire agli Stati membri di soddisfare i requisiti tecnici di trasmissione, la Commissione fornisce assistenza tecnica agli Stati membri interessati. A tal fine, essa aiuta le autorità nazionali a trasmettere le informazioni che gli operatori sono tenuti a fornire per ciascun tipo di autorizzazione e, entro ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], mette a punto un'applicazione informatica per gli Stati***

*membri, affinché possano trasferire in automatico e in tempo reale al registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione i dati relativi alle domande di autorizzazione e alle caratteristiche delle navi.*

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento Articolo 40 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Per il sostegno tecnico e finanziario al trasferimento di informazioni, gli Stati membri possono ricorrere all'aiuto finanziario a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in conformità dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>27 bis</sup>.*

*<sup>27 bis</sup>. Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).*

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La Commissione o l'organismo da essa designato può, nell'ambito di accordi di pesca conclusi tra l'Unione e paesi terzi o nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca o di analoghe

*(Non concerne la versione italiana)*

organizzazioni per la pesca di cui l'Unione è parte contraente o parte non contraente cooperante, comunicare informazioni pertinenti in merito all'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o a infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

### **Emendamento 73**

#### **Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

##### *Emendamento*

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2 ***per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

### **Emendamento 74**

#### **Proposta di regolamento Allegato I**

##### *Testo della Commissione*

***[...]***

##### *Emendamento*

***abrogato***

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento Allegato II

*Testo della Commissione*

[...]

*Emendamento*

**abrogato**

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento Allegato II bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Allegato II bis**

***Elenco delle informazioni da trasmettere  
per il rilascio di un'autorizzazione di  
pesca***

***\* campi obbligatori (le caselle da 22 a 25  
e da 28 a 48 non devono necessariamente  
essere compilate se i dati corrispondenti  
possono essere estratti automaticamente  
dal registro della flotta peschereccia  
dell'Unione mediante il numero CFR o il  
numero IMO)***

<b><i>I</i></b>	<b><i>RICHIEDENTE</i></b>
<b><i>1</i></b>	<b><i>Identificativo della nave (numero IMO, numero CFR, ecc.)</i></b>
<b><i>2</i></b>	<b><i>Nome della nave</i></b>
<b><i>3</i></b>	<b><i>Nome dell'operatore economico*</i></b>
<b><i>4</i></b>	<b><i>E-mail*</i></b>
<b><i>5</i></b>	<b><i>Indirizzo</i></b>
<b><i>6</i></b>	<b><i>Fax</i></b>
<b><i>7</i></b>	<b><i>Codice di identificazione fiscale (Siret, CIF...)*</i></b>
<b><i>8</i></b>	<b><i>Telefono</i></b>
<b><i>9</i></b>	<b><i>Nome del proprietario</i></b>
<b><i>10</i></b>	<b><i>E-mail*</i></b>

- 11 *Indirizzo*
- 12 *Fax*
- 13 *Telefono*
- 14 *Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico\**
- 15 *E-mail\**
- 16 *Indirizzo*
- 17 *Fax*
- 18 *Telefono*
- 19 *Nome del o dei comandanti\**
- 20 *E-mail\**
- 21 *Nazionalità\**
- 22 *Fax*
- 23 *Telefono*
- II** **CATEGORIA DI PESCA PER LA QUALE È RICHIESTA UN'AUTORIZZAZIONE DI PESCA**
- Tipo di autorizzazione (accordo di pesca, autorizzazione diretta, ORGP, alto mare, noleggio, nave d'appoggio)*
- 24 *Tipo di nave (codice FAO)\**
- 25 *Tipo di attrezzo (codice FAO)\**
- 26 *Zone di pesca (codice FAO)\**
- 27 *Specie bersaglio – codice FAO o categoria di pesca (APPS)\**
- 28 *Periodo di autorizzazione richiesto (date di inizio e di fine)*
- 29 *Numero di registro dell'ORGP (se noto)\**
- 30 *Elenco delle navi d'appoggio: Nome / numero IMO / numero CFR*
- III** **NOLEGGIO**
- 31 *Nave operante nell'ambito di un accordo di noleggio\*: sì/no*
- 32 *Tipo di accordo di noleggio*

- 33 *Periodo di noleggio (date di inizio e di fine)\**
- 34 *Possibilità di pesca (tonnellate) assegnate alla nave nell'ambito del noleggio\**
- 35 *Paese terzo che assegna possibilità di pesca alla nave nell'ambito del noleggio\**